



**Comune
di Budrio**

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL' ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

(Art. 1 -Legge 21 Marzo 1990, n. 53)

LA SINDACA

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 1990, che ha istituito, presso la cancelleria di ciascuna Corte d' Appello, un apposito Albo di persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale;

Rilevato che, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nel predetto Albo presentando apposita domanda scritta al Sindaco, ai sensi dell' art. 1 della citata legge n. 53/1990;

INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda, **entro il 31 ottobre 2026**, presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- c) avere età compresa fra i 18 e i 75 anni.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 *.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale o consultare la scheda apposita sul sito del Comune di Budrio www.comune.budrio.bo.it.

Budrio, 03/09/2026

**LA SINDACA
Debora Badiali**

*Ai sensi dell'art. 23 del T.U. leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali 570/1960 e dell'art. 38 del T.U. leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati 361/1957 e dell'art. 9, comma 2, della legge n. 120/1999, non possono esercitare le funzioni di presidente, scrutatore e di segretario di ufficio elettorale di sezione le persone che appartengono alle seguenti categorie: a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 75° anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; (39) d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o *comandati a prestare servizio* presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.